



Protocollo n°...**3698**.....

del **04.03.2021**.....

Oggetto: Tribunale di Messina Sezione Lavoro, R.G. n. 729/2021, Lisi Vincenzo c./Messina Servizi Bene Comune SpA – Avviso di notificazione a mezzo pubblicazione sul sito internet della Società in esecuzione del decreto del 23.02.2021, emesso dal Giudice del Lavoro, dott.ssa Aurora La Face.

In esecuzione della disposizione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Aurora la Face emessa con decreto del 23.02.2021 nel giudizio R.G. n. 729/2021, Lisi Vincenzo c./Messinaservizi Bene Comune SpA, si procede a pubblicare sul sito *internet* della Società i seguenti atti allegati:

- ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dal sig. Lisi Vincenzo;
- procura ad lites autenticata dal legale di controparte;
- decreto emesso dal Tribunale di Messina, Sezione Lavoro in data 23.02.2021 per fissazione udienza del 18.03.2021;
- relata di notificazione atti a mezzo *pec* del 25.02.2021

La pubblicazione dei suddetti atti assume il valore di notificazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Il Presidente del C.d.A. e Direttore Generale f.f.
Arch. Giuseppe Lombardo

Avv. Marcello Greco
Via Lenzi, 1 – 98122 MESSINA
Tel. 090.671952 – Fax . 090.6412734
P.E.C. studiogreco@pec.enya.it

**TRIBUNALE CIVILE DI
MESSINA**

- Sez. Lavoro -

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

Nell'interesse del sig. **Lisi Vincenzo**, nato a Messina il 27.01.1994, C.F.: LSIVCN94A27F158Y, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Greco, C.F.:GRCMCL58A16F158C, presso il cui studio, sito in Messina, Via Lenzi n.1, fax 090/6412734, PEC studiogreco@pec.enya.it, elegge domicilio, giusta procura in calce al presente atto.

-Ricorrente-

Contro

Messina Servizi Bene Comune S.p.A., in persona del rappresentante legale *pro tempore* (C.F. - P.I. 03459080838, con Sede Legale in Messina, P.zza Unione Europea. Pec: messinaservizibenecomune@pec.it

-Resistente-

PREMESSO CHE

- L'Azienda Messina Servizi Bene Comune S.p.A. indiceva un bando di selezione per n. 100 lavoratori di livello "J" – CCNL Utilitalia con contratto a tempo determinato di mesi dodici, mediante la formazione di una graduatoria/elenco da realizzarsi a cura del Centro per l'impiego fi Messina, cui la resistente ha presentato richiesta di selezione n. 9237 del 13.08.2019 assunta al n. prot. 27103 del 14/08/2019, da formarsi sulla base dei titoli e requisiti soggettivi richiesti nell'Avviso del 19.08.2019 n. prot. 27511, successivamente integrato con errata corrige del 02.09.2019 prot. n. 29177;
- il ricorrente partecipava alla procedura presentando domanda il 20.01.2020, n. prot. 786/2020;
- con Provv. n. prot. 5227/2020, la Messina Servizi Bene Comune S.p.A. comunicava al ricorrente di aver disposto la di lui esclusione dalla graduatoria

formata, con la seguente motivazione: *“avendo proceduto ai sensi della normativa vigente ad effettuare l'accertamento d'ufficio in ordine alla Sua dichiarazione sosostitutiva di certificazione registrata con prot. n. 786/2020 del 20.01.2020, questa Società ha individuato la mancanza del possesso del seguente requisito: 1) di non essere parte di procedimenti penali in corso”* (All. a);

- che il ricorrente ha contestato, con istanza di Provvedimento in autotutela del 19.06.2020 (All. b), allegando il Certificato del casellario Giudiziale del 12.05.2020 dal quale risulta “NULLA”, chiedendo pertanto di essere riammesso nella predetta graduatoria;
- che ad oggi, la resistente non ha fornito alcuna risposta alla predetta istanza, dovendosi ritenere perfezionato il c.d. “silenzio-rigetto”;
- che il ricorrente reiterava la richiesta a mezzo pec a firma dello scrivente Procuratore del 01.02.2021, con la quale si intimava alla resistente quanto già precedentemente richiesto, con l'avviso che, in difetto, si sarebbe provveduto ad adire la competente Autorità Giudiziaria;
- che anche la predetta richiesta è rimasta totalmente priva di riscontro;
- che il comportamento della resistente appare palesemente pregiudizievole degli interessi del Sig. Lisi;
- che dunque il Sig. Lisi si vede oggi costretto ad agire in Giudizio per ottenere l'annullamento del Provv. Amministrativo del 06.05.2020 n. Prot. 5227/2020 di Messina Servizi Bene Comune S.p.A. . con il quale la resistente disponeva l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria in oggetto, nonché, ove occorra, anche dei successivi avvisi di selezione, in tutte le parti che appaiano incompatibili con l'assunzione del ricorrente, con il conseguente diritto alla riammissione in graduatoria e immediata assunzione, oltre che, eventualmente per il riconoscimento del risarcimento di qualsivoglia danno potrebbe derivare al Lisi per effetto dell'eventuale ritardo con il quale si dovesse procedere all'assunzione;
- che tuttavia, nel tempo intercorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo potrebbe risultare irrimediabilmente leso;
- dunque appare evidente la necessità di agire con ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., ricorrendo palesemente i presupposti di legge del fumus bonis iuris e del periculum in mora;

- pertanto il ricorrente intende chiedere a questo Ill.mo Tribunale adito l'emissione di un Provvedimento urgente da emanarsi *inaudita altera parte*, o quanto meno, in subordine, una comparizione da disporsi nel più breve tempo possibile ed un Provvedimento da emanarsi sulla base di sommarie informazioni in tempi brevissimi;

Tutto ciò premesso e ritenuto, il sig. Lisi Vincenzo, *ut supra* rappresentato e difeso,

ESPONE

1) Sul fumus bonis iuris

Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 del D.P.R. 9.05.1994 e 21 del D.P.R. 10.01.1957 n. 3 – Violazione dei criteri generali per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni

Il provvedimento di esclusione dalla graduatoria innanzitutto per la sussistenza del requisito dell'assunzione.

Il procedimento penale, anche qualora si dovesse concludere con una Sentenza di condanna, non costituirebbe causa di impossibilità per la costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, dal momento che il reato per cui si procede non prevede, tra le pene accessorie, la sospensione o la perdita dei diritti civili e politici e/o la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione stessa.

Secondo l'art. 2, comma 3 D.P.R. 487/95 "*non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'ellettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 27, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR 10 gennaio 1957, n. 3*".

Le cause ostative all'ingresso nell'impiego per la P.A. devono essere considerate un *numerus clausus* ed il ricorrente non versa in alcuna delle ipotesi sopra richiamate, neanche l'unica astrattamente ipotizzabile, ovvero quella di una potenziale condanna penale, poiché essa, anchorchè comminata, non prevedrebbe comunque pene accessorie quali la perdita dell'ellettorato attivo o dei diritti civili e politici in generale.

Per tale ragione, il ricorrente deve essere considerato in possesso di tutti i requisiti necessari per l'accesso all'impiego, dovendosi invece considerare ininfluyente la dichiarazione.

Per quanto attiene alla dichiarazione in sé, va detto che ai sensi dell'art. 1, commi 18 e 19 L. 23 giugno 2017 n. 103, *“L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di cui al comma [...]”*, ovvero quelle per cui è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 c.p., purché il beneficio non sia stato revocato.

In ogni caso, anche a voler considerare non veritiera la dichiarazione, questo non avrebbe potuto essere di per sé causa automatica di esclusione, ma avrebbe dovuto essere oggetto di valutazione in ordine alla gravità della dichiarazione stessa, sia dei fatti a cui si riferisce.

A ciò si aggiunga che l'erroneità della dichiarazione avrebbe potuto essere anche una svista, dal momento che tutti gli esseri umani possono sbagliare e ciò non può costituire automaticamente causa di esclusione, anche in considerazione del fatto che il Lisi non avrebbe ottenuto alcun vantaggio dall'erronea dichiarazione, poiché l'esistenza di un procedimento penale non è di per sé causa di esclusione, mentre invece l'amministrazione attribuisce alla semplice mancata dichiarazione tale discutibile efficacia!! Pertanto, di fatto, conviene senz'altro dichiarare una circostanza non escludente, piuttosto che andare incontro ad esclusione certa per effetto della mancata dichiarazione di tale circostanza.

Da questa semplice considerazione si evince la buona fede del Lisi.

Il Consiglio di Stato ha dichiarato, con la Sentenza n. 5240 del 17.11.2015 che *“qualora la dichiarazione non sia necessaria ai fini della partecipazione alla gara, viene meno la stretta correlazione tra il beneficio e le dichiarazioni, che impone di sanzionarne la falsità”*.

In definitiva, l'errore, anche se si rilevasse, è da considerarsi scusabile ed ininfluyente, pertanto il provvedimento amministrativo di esclusione andrà revocato.

Sul periculum in mora

E' appena il caso di soffermarsi sulla necessità di ottenere tutela in via di urgenza, e della conseguente opportunità di procedere nelle forme del ricorso ex art. 700 c.p.c..

Esiste, nel caso che ci occupa, il pericolo di perdere in modo definitivo il diritto ad essere assunto per il ricorrente, con conseguente lesione grave ed irreparabile di beni ed interessi del ricorrente stesso.

Infatti, se il Lisi non venisse riammesso in graduatoria, l'assunzione di altri soggetti idonei, magari posti in posizioni inferiori, potrebbe irreparabilmente condizionare la futura possibilità di assunzione dell'avente diritto, con conseguente perdita della possibilità di ottenere la remunerazione per il lavoro.

Istanza per notificazione ex art. 151 c.p.c.

La presente controversia riguarda l'accertamento in ordine ad una esclusione da graduatoria, pertanto vede come potenziali controinteressati una moltitudine corposa di soggetti, ovvero tutti gli altri candidati ammessi alla predetta graduatoria, nei confronti dei quali potrebbe essere estremamente complicato instaurare il contraddittorio avvalendosi delle procedure di notifica ordinarie, anche alla luce del carattere di urgenza del presente procedimento.

Pertanto, sin d'ora, si rivolge istanza, qualora il Giudice adito lo ritenesse opportuno, di essere autorizzati a procedere alla notifica ex art. 151 c.p.c., nello specifico, procedendo alla pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet istituzionale della Messina Servizi Bene Comune S.p.A.

Tutto ciò premesso, il Sig. Lisi Vincenzo ricorre all'Ill.mo Tribunale di Messina – Sez. Lavoro, affinché, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, voglia accogliere le seguenti

DOMANDE

- 1) Voglia l'On.le Tribunale adito, ex art. 700 e 669 bis e ss. c.p.c. emettere decreto *inaudita altera parte*, ordinando alla resistente l'immediata riammissione in graduatoria del ricorrente, per la Procedura di reclutamento illustrata in narrativa;
- 2) In subordine, qualora non ritenesse di provvedere *inaudita altera parte*, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, accogliere comunque la domanda del ricorrente e ordinare alla amministrazione resistente l'immediata

riammissione in graduatoria del Sig. Lisi per la Procedura di reclutamento per cui è causa.

Si allega:

- a) Provvedimento impugnato;
- b) Istanza di autotutela presentata dal Sig. Lisi Vincenzo;
- c) Pec intimazione riammissione a firma dello scrivente Procuratore;
- d) Certificato del casellario giudiziale del resistente con data successiva al Provvedimento impugnato;
- e) Autocertificazione dei redditi e fotocopia documento identità.

Il ricorrente dichiara di trovarsi per l'anno 2020, nelle condizioni di cui all'art. 152 Disp. Att. C.p.c., così come sostituito dall'art. 42 c. 11 D.L. 269/03 convertito con legge 326/2003 e si impegna a comunicare fino alla definizione del giudizio le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno.

Messina 22.02.2021

Avv. Marcello Greco


STUDIO LEGALE
Avv. MARCELLO GRECO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via Lenzi n. 1 - 98122 Messina
Tel 090/671952 - fax 090/6412734

PROCURA


Nomino difensore in ogni stato e grado del presente giudizio l'Avv. Marcello Greco conferendogli ogni più ampia facoltà di legge per l'espletamento dell'incarico affidatogli, ed espressamente quella di integrare il contraddittorio e chiamare terzi in causa, conciliare e transigere la controversia, accettare somme e rilasciare quietanza per mio nome, nonché di farsi sostituire, con espressa e preventiva ratifica di ogni suo atto ed operato di difesa.

Eleggo domicilio presso il suo studio professionale sito in Messina, Via Lenzi, n. 1.

Presto il consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13, d.lgs. 196/2003 e dei dati sensibili ex art. 22 d.lgs. 196/2003.



La firma è autentica



(Avv. Marcello Greco)





TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La face

letto il ricorso *ex art.* 700 c.p.c. presentato da VINCENZO LISI iscritto al 729/2021 R.G.;

ritenuti insussistenti i presupposti per l'emanazione del decreto inaudita altera parte;

ritenuta la necessità della notifica del ricorso ai controinteressati;

ritenuto che nel caso di specie si ravvisano particolari esigenze di celerità che giustificano – *ex art.* 151 c.p.c. - l'autorizzazione alla notifica in modo diverso da quello previsto dalla legge, considerato, in particolare, che la denunciata complessità di notifica del ricorso tutti i docenti potenzialmente controinteressati non può essere superata in tempi rapidi con la notifica per pubblici proclami *ex art.* 150 c.p.c.;

P.Q.M.

fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 18.3.2021 innanzi a sè;

Manda al ricorrente di notificare a controparte l'atto introduttivo e il presente decreto entro il termine di giorni 10, autorizzando la notifica ai controinteressati mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di Messina Servizi bene Comune S.p.A entro il medesimo termine;

visto l'art. 83 del d.l. 17/03/2020 n. 18, conv. in legge n. 27/2020, come modificato dalla legge 77/2020, d.l. n. 125/2020 e d.l. n. 2/2021;

visto altresì il decreto del presidente di Tribunale n. 170/2021;

DISPONE

che l'udienza si svolga mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), contenenti

istanze e conclusioni);

ASSEGNA

alle parti termine sino a 5 giorni prima per il deposito telematico delle predette note scritte.

AVVERTE

- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;
- che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento.
- che la mancata trasmissione di note di udienza equivale a mancata comparizione, con le conseguenze di legge.

Avverte che ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Messina, 23/02/2021

Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Aurora La Face

**RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
EFFETTUATA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 3bis Legge 21.01.1994, N. 53**

Io sottoscritto Avv. Marcello Greco (C.F. GRMCL58A16F158C), iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Messina, ai sensi della L. 53/94, quale difensore del Sig. **Lisi Vincenzo**, nato a Messina il 27.01.1994, C.F.: LSIVCN94A27F158Y, elettivamente domiciliato in Messina, Via Lenzi n. 1, in virtù della procura alle liti allegata,

NOTIFICO

Gli allegati: Ricorso ex art. 700 c.p.c. recante il n.R.G. 729/2021 del Tribunale di Messina – Sez. Lavoro, unitamente alla relativa procura alle liti, ed al decreto di fissazione udienza del 23.02.2021, quest'ultimo denominato “23122568s.pdf” a:

Messina Servizi Bene Comune S.p.A., in persona del Legale Rapp.te pro tempore, all'indirizzo PEC messinaservizibenecomune@pec.it, estratto dal registro PEC delle Pubbliche Amministrazioni, www.indicepa.gov.it

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art.li 3-bis, comma 2, e dell'art. 6, comma 1, della legge 53/1994, dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs 82/2005 e ss.mm., nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. n. 179/2012 (convertito dalla L. n. 221/2012), introdotto dal D.L. n. 90/2014 (convertito con la Legge 11 agosto 2014 n. 114), sempre io Avvocato Marcello Greco (cod. fisc.: GRMCL58A16F158C) attesto che il **Ricorso ex art. 700 c.p.c. , la relativa procura alle liti ed il decreto di fissazione udienza del 23.02.2021 sono copie informatiche estratte mediante consultazione del fascicolo telematico n.R.G. 729/2021 del Tribunale di Messina – Sez. Lavoro**

ATTESTO

Che il presente messaggio P.E.C., oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati:

- Ricorso ex art. 700 c.p.c. recante il n.R.G. 729/2021 del Tribunale di Messina – Sez. Lavoro, munito di sottoscrizione digitale, estratto dal relativo fascicolo telematico, denominato “Ricorso ex art. 700 LISI.pdf”;
- Relativa procura alle liti, munita di sottoscrizione digitale, estratta dal predetto fascicolo telematico, denominato “Procura.pdf” ;
- Decreto di fissazione udienza del 23.02.2021, estratta dal fascicolo telematico n.R.G. 729/2021 del Tribunale di Messina – Sez. Lavoro, munito della sottoscrizione digitale del Giudice del Lavoro Dott.ssa Aurora La Face, quest'ultimo denominato “23122568s.pdf”.

RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DEL RESISTENTE

In accoglimento dell'istanza proposta dal ricorrente, il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Aurora La Face, ha autorizzato, nello stesso Decreto di fissazione udienza, *“la notifica ai controinteressati mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di Messina Servizi Bene Comune S.p.A.”* entro il termine di dieci giorni decorrenti dalla comunicazione del predetto Provvedimento.

Pertanto, si chiede a Messina Servizi Bene Comune S.p.A., in esecuzione del Provvedimento Giudiziale, di provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale del Ricorso introduttivo, della Procura alle liti e del Provvedimento di fissazione udienza.

Messina, 25 Febbraio 2021

Avv. Marcello Greco